

Urbanistica

Immobili abusivi, altri lavori vietati in attesa del condono

Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il ricorso di un proprietario che aveva ricostruito una parte crollata

di Davide Madeddu

10 Gennaio 2024

Durante l'iter del condono nei manufatti abusivi non possono essere eseguite altre opere. E l'istanza va esaminata solo se non ci sono stati altri interventi. È una delle motivazioni che emergono da una [sentenza, la n. 288/2024 del Tar di Roma](#) che ha respinto un ricorso presentato da una persona contro il Comune di Galliciano nel Lazio. La vicenda è iniziata quando il proprietario ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere abusive, un immobile «a destinazione residenziale».

Le opere, come emerge dalla ricostruzione in sentenza, sono state realizzate parecchi anni prima. Nel 1997 l'immobile ha subito un crollo, «successivamente, sempre in pendenza del procedimento di condono, è stato ricostruito ed è stata quindi presentata, in data 24 giugno 2014, istanza di d.i.a. in sanatoria». A seguire quindi il diniego in cui è stata ordinata la demolizione del fabbricato ricostruito a seguito di crollo. E quindi il ricorso al Tar. Per i giudici il ricorso è infondato. In sede di procedimento il ricorrente, come ricostruisce la sentenza, «lamenta innanzitutto che il Comune di Galliciano nel Lazio ha posto a base dell'impugnato diniego di condono la stessa motivazione che sorregge il precedente diniego di d.i.a. in sanatoria – i.e., il crollo dell'immobile oggetto dell'istanza di condono e la costruzione, al suo posto, di un immobile affatto diverso – senza valutare nel merito se ricorressero o meno i presupposti per il condono. Ad avviso del ricorrente, ciò denoterebbe un modo di procedere contraddistinto da incoerenza e illogicità, in quanto il Comune avrebbe dovuto prima vagliare compiutamente nel merito la domanda di condono e solo successivamente esaminare la d.i.a. in sanatoria relativa alla nuova opera». Una censura che per i giudici «non coglie nel segno».

«Deve ritenersi, infatti, che un'istanza di condono vada esaminata solo qualora alla data di emanazione del provvedimento esista ancora l'opera edilizia per la quale essa è stata presentata - scrivono i giudici -, non essendo consentito, in pendenza del procedimento di condono, alcun intervento se non quelli atti a garantire la conservazione del manufatto. E ciò a maggior ragione se, come nel caso di specie, la ricostruzione è successiva alla data di sbarramento fissata dalla legge per la condonabilità». Per i giudici l'operato del Comune di Galliciano nel Lazio «appare sostanzialmente corretto». Ricorso respinto.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE